



Mediacom

Procedura Whistleblowing

Approvata dal Consiglio di Amministrazione

In data 20 settembre 2024



INDICE

1. DEFINIZIONI	2
2. PREMESSA	4
3. SCOPO DELLA PROCEDURA.....	5
4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA	5
5. DIFFUSIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	6
6. ORGANO RICEVENTE.....	6
7. MODALITÀ OPERATIVE.....	6
7.1. I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE	6
7.2. I DIVERSI CANALI DI SEGNALAZIONE	9
7.2.1. CANALI INTERNI	9
7.2.2. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE I CANALI INTERNI	10
7.2.3. GESTIONE SEGNALAZIONI ANONIME	13
7.2.4. CANALE ESTERNO.....	14
7.2.5. DIVULGAZIONE PUBBLICA	15
7.3. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	16
8. LE TUTELE.....	16
8.1. LA RISERVATEZZA.....	16
8.2. IL DIVIETO DI RITORSIONE	19
8.3. LA PROTEZIONE IN CASO DI RITORSIONI.....	21
8.4. ULTERIORI MISURE A FAVORE DEI SEGNALANTI	22
8.5. PROTEZIONE DATI PERSONALI	23
9. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI.....	25
10. OWNER DELLA PROCEDURA E ARCHIVIAZIONE.....	25
11. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE	26

1. DEFINIZIONI

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

Autorità: Autorità Giudiziaria competente.

Codice Privacy: codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Decreto Whistleblowing: il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la



protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Decreto 231: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Divulgazione Pubblica: modalità seguita dal Segnalante per rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

"Mediacom": Mediacom S.r.l. e le società controllate dalla medesima, fra cui Mediacom Pay S.r.l.

Guida operativa di Confindustria: *Guida operativa per gli enti privati, nuova disciplina "whistleblowing"*, pubblicata da Confindustria in ottobre 2023.

Modello 231 o Modello: Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Mediacom S.r.l. ai sensi del D.lgs. 231/2001 e da Mediacom Pay S.r.l.

OdV: Organismo di Vigilanza di Mediacom S.r.l. o delle società controllate dalla medesima, fra cui Mediacom Pay S.r.l.

Organo Ricevente: OdV.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, provvedimento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, che provoca o può provocare, al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto¹.

Segnalante: i) dipendenti di Mediacom; ii) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Mediacom; iii) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Mediacom; iv) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Mediacom; v) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Mediacom; vi) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo,

¹ Cfr. art. 2, co. 1, lett. m), D.Lgs. n. 24/2023. Per una elencazione delle misure ritorsive tipizzate dal legislatore si rinvia al par. 8.1.



vigilanza o rappresentanza presso la Società anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Segnalazione: comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni.

“Società”: Mediacom S.r.l.

2. PREMESSA

Per la peculiarità dell'attività svolta e per gli stakeholders con cui Mediacom si interfaccia, quest'ultima ha ritenuto necessario sancire una serie di principi etici e di regole comportamentali cui devono ispirarsi le sue attività, volte a diffondere una solida integrità etica e una cultura sensibile al rispetto delle leggi vigenti.

Nell'ambito di questi valori, la presente Procedura disciplina il cosiddetto “whistleblowing” ovvero lo strumento attraverso il quale il Segnalante può riportare a Mediacom condotte o atti illeciti di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, in ossequio alle modalità previste dalla presente Procedura nonché alla disciplina vigente.

In particolare, il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recepisce in Italia la nuova disciplina europea orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, dall'altro, a prevenire e contrastare fenomeni quali la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento di casi di violazione delle norme, rafforzando i principi di trasparenza e responsabilità.

La disciplina di cui al Decreto Whistleblowing, garantendo la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza sia di tutela in caso di ritorsioni, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Mediacom ha adottato la presente Procedura al fine di adeguarsi al Decreto Whistleblowing, in linea con il proprio Modello 231.

In ossequio al Decreto Whistleblowing, ogni trattamento di dati personali previsto dalla presente Procedura sarà effettuato anche a norma del GDPR e del Codice Privacy.



3. SCOPO DELLA PROCEDURA

Alla luce della *ratio* sottesa alla normativa di cui sopra, Mediacom si è posta quale obiettivo quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare le Segnalazioni (come, ad esempio, i dubbi sulla procedura da seguire, i timori di ritorsioni ecc.) e, pertanto, Mediacom ha adottato la presente Procedura alla luce di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, dal Decreto 231 nonché dalle Linee Guida ANAC e dalla Guida Operativa di Confindustria.

A tale fine la presente Procedura regola il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione di Segnalazioni di violazioni intese quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Mediacom, come meglio specificato al successivo Par. 7, effettuate dai Segnalanti tramite i diversi canali di segnalazione.

4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

La Procedura si applica ai Segnalanti che possono essere:

- dipendenti di Mediacom;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Mediacom;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Mediacom;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Mediacom;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Mediacom;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso Mediacom anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per tutti i Segnalanti le tutele di cui al successivo paragrafo 8 si applicano anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

A ciò si aggiunga che le medesime tutele previste per i Segnalanti (cfr. Par. 8) sono estese anche a:

- Facilitatori, ossia quanti assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;



- colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante;
- enti presso i quali il Segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

5. DIFFUSIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente Procedura e i diversi canali di segnalazione sono visionabili e messi a disposizione sia in cartaceo presso l'ufficio Risorse Umane sia tramite pubblicazione della presente Procedura sul sito web alla sezione dedicata al seguente link: <https://soluzionimediacom.com/whistleblowing/>

L'ufficio Risorse Umane assicura la consegna della presente Procedura ai dipendenti in servizio in sede di prima applicazione e all'atto dell'assunzione per i nuovi dipendenti, avendo cura di documentarne la presa visione.

I contenuti della presente Procedura nonché di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing saranno oggetto di sessioni formative dedicate rivolte al personale di Mediacom che presta la propria attività presso Mediacom.

6. ORGANO RICEVENTE

L'Organo Ricevente, quale organo che riceve e gestisce le segnalazioni ai sensi del par. 7, è l'OdV della Società di riferimento.

L'Organo Ricevente è dotato dei necessari requisiti di autonomia e indipendenza e deve essere sottoposto a adeguata formazione professionale.

Ciascuna società dota l'Organo Ricevente di un apposito budget ai fini della valutazione e gestione delle segnalazioni, così garantendo l'autonomia e l'indipendenza.

7. MODALITÀ OPERATIVE

7.1. I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione può avere ad oggetto:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231** (i.e. costituenti una o più fattispecie nell'ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti), ovvero costituenti



violazione delle prescrizioni del Modello (i.e. regole di condotta e/o standard di controllo richiamati nel Modello di Mediacom nonché nel Codice Etico e relativo corpus procedurale di Mediacom – per la prevenzione dei rischi nell’ambito di una o più attività sensibili rilevate a seguito della mappatura di rischio);

- ii. **illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione** (anche se non espressamente elencati nell’Allegato), relativi ai settori indicati nel predetto Decreto (contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.);
- iii. **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea** (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione;
- iv. **atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali** (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- v. **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea** nei settori indicati nei punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possano essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.



È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata, in particolare devono essere forniti tutti gli elementi a conoscenza del Segnalante, tra cui:

- i. le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- ii. la **descrizione del fatto**.
- iii. **gli elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**.

È possibile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non possono essere oggetto di Segnalazione:

- i. le notizie palesemente **prive di fondamento**;
- ii. le informazioni che sono già totalmente di **dominio pubblico**;
- iii. le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. **voci di corridoio**);
- iv. **le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate².

² Non possono essere oggetto di segnalazione, inoltre, ex art. 1 D.lgs. 24/2023: i. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing. Tale circostanza attiene al settore dei servizi finanziari in cui da tempo l'Unione Europea ha esteso il valore della protezione delle persone segnalanti con l'obbligo di attivare canali di segnalazione interna ed esterna ponendo altresì il divieto esplicito di ritorsioni; ii. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea. Sono escluse quindi le Segnalazioni che attengono agli appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive 2435 e 2536 del 2014 nonché all'art. 13 della direttiva del 2009/8137 e che sono esclusi anche dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).

Si precisa che non è pregiudicata l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di:

- i. informazioni classificate: le classifiche di segretezza, disciplinate nel nostro ordinamento dall'art. 42 della legge n. 124/2007, sono apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali;
- ii. segreto professionale forense: con riferimento alla riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale;
- iii. segreto professionale medico: con riferimento all'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»);
- iv. segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- v. norme di procedura penale: con riferimento all'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.;
- vi. disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura, sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario;
- vii. disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- viii. disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.



7.2. I DIVERSI CANALI DI SEGNALAZIONE

Mediacom, mediante la presente Procedura, rende edotti i Segnalanti dei possibili canali mediante i quali, alle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing, è possibile eseguire una Segnalazione:

- i. canali interni (cfr. Par. 7.2.1) da considerarsi **preferenziali**;
- ii. un canale esterno da considerarsi **residuale** ai canali interni e da utilizzare nei casi previsti dal legislatore (cfr. Par. 7.2.4);
- iii. Divulgazione Pubblica da considerarsi **residuale** rispetto ai primi due e da utilizzare nei casi previsti dal legislatore (cfr. Par. 7.2.5).

In via prioritaria, quindi, i Segnalanti sono incoraggiati a utilizzare i canali interni di Mediacom e, solo al ricorrere di certe condizioni, di seguito illustrate, possono essere effettuate le Segnalazioni mediante il canale esterno o mediante la Divulgazione Pubblica.

Inoltre, come previsto dal Decreto Whistleblowing, il Segnalante potrà presentare anche denuncia direttamente all'Autorità competente (cfr. Par. 7.3).

7.2.1. CANALI INTERNI

Mediacom ha previsto³, in conformità al Decreto Whistleblowing, la predisposizione di canali interni per consentire a tutti i Segnalanti la possibilità di effettuare Segnalazioni relative a quanto previsto al Par. 7.1.

Mediacom, quindi, prevede i seguenti canali di segnalazione interna che consentono ai Segnalanti di eseguire la Segnalazione mediante:

- i. **piattaforma informatica** dedicata al Whistleblowing, accessibile al seguente link <https://soluzionimediacom.lumosplatform.com/>;
- ii. **canale orale** che consente di mandare un messaggio vocale tramite la piattaforma informatica di cui al punto i. al seguente link: <https://soluzionimediacom.lumosplatform.com/>, oppure, **su richiesta** del Segnalante mediante **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole (entro un arco temporale dai dieci ai quindici giorni dalla ricezione della richiesta);

Si precisa che qualora l'Organo Ricevente si trovi in una delle seguenti situazioni di potenziale conflitto d'interessi: i) sia il presunto responsabile della violazione; ii) abbia un potenziale

³ Sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.



interesse correlato alla Segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità o l'indipendenza di giudizio, questo ha l'obbligo di astenersi dalla gestione della Segnalazione che verrà gestita dalla Funzione Legale, non riversante nella situazione di conflitto.

Nel canale interno è necessario rispondere alla prima domanda relativa alla società per la quale viene inviata la segnalazione, al fine di garantire che ciascun Organo Ricevente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dall'Organo Ricevente, laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing (dichiarazione che può essere ottenuta anche mediante incontro diretto con il Segnalante) o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, quest'ultima è considerata sottoposta all'iter di cui alla presente Procedura e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'Organo Ricevente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Diversamente, se il Segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione non rientra nell'ambito della presente Procedura e sarà trattata come segnalazione ordinaria.

7.2.2.LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE TRAMITE I CANALI INTERNI

La gestione dei canali interni di Mediacom è affidata all'Organo Ricevente cui compete la ricezione di ogni tipo di Segnalazione tramite i suddetti canali.

Mediacom, nell'ottica di assicurare un'efficiente e tempestiva gestione della Segnalazione, segue il seguente iter. A seguito dell'effettuazione della Segnalazione, il Segnalante riceve un **avviso di ricevimento** della Segnalazione **entro sette giorni dalla data di ricezione**. Tale avviso è unicamente volto a informare il Segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa. In caso di impossibilità di interagire con il Segnalante per i seguiti, è possibile considerare la segnalazione come non gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing (lasciando traccia di tale motivazione) ed eventualmente trattarla come segnalazione ordinaria.

A seguito dell'indicazione da parte del Segnalante della società di riferimento per la Segnalazione, per **competenza**, l'Organo Ricevente, nel caso di rilevanza della segnalazione a Mediacom S.r.l., sarà costituito dai membri dell'OdV della medesima. Nel caso in cui, invece, sia rilevante per Mediacom Pay S.r.l., l'Organo Ricevente sarà costituito dai membri dell'OdV di quest'ultima.

Una volta accertata la competenza dell'Organo Ricevente, questo, nel rispetto delle tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, effettua un **analisi preliminare** volta a verificare la



sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi che determinano la **procedibilità** della Segnalazione.

Ove procedibile, l'Organo Ricevente valuta l'**ammissibilità** della Segnalazione. Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti; (ii) altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato o si rendano necessari approfondimenti o chiarimenti, l'Organo Ricevente può chiedere elementi integrativi o documentazione al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona e/o in videoconferenza.

Alla luce di quanto sopra, la Segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alle persone preposte;
- produzione di sola documentazione senza la Segnalazione vera e propria di violazioni.

Effettuata l'analisi preliminare, nel caso in cui la Segnalazione risulti **improcedibile** o **inammissibile**, l'Organo Ricevente procede all'**archiviazione**, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

In ogni caso, l'Organo Ricevente, archiviata la segnalazione, informa l'ufficio Risorse Umane di Mediacom per sue opportune valutazioni. Inoltre, l'Organo Ricevente informa il rispettivo organo amministrativo, tramite flusso informativo annuale, sulle segnalazioni archiviate, nel rispetto della riservatezza.

Diversamente, l'Organo Ricevente **avvia l'istruttoria interna** sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza. In particolare, l'Organo Ricevente procede acquisendo tutti gli **elementi probatori necessari** per concludere l'istruttoria e valutare i fatti oggetto di Segnalazione, potendo svolgere dunque a titolo esemplificativo e non esaustivo, audizioni, acquisizioni documentali, anche informatiche, conferire incarichi a consulenti tecnici, ecc. e ciò



anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

L'Organo Ricevente può sentire il soggetto segnalato dietro sua richiesta anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Di tutte le attività istruttorie suddette, l'Organo Ricevente cura l'adeguata verbalizzazione, tracciabilità e conservazione.

Nel corso dell'istruttoria, l'Organo Ricevente garantisce la tempestività e il rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale delle funzioni Mediacom è necessario - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa - oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona Segnalante o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al Facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della Segnalazione), e limitarsi, anche in conformità al principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali, alla sola descrizione del fatto storico.

All'esito dell'istruttoria, laddove la Segnalazione sia ritenuta dall'Organo Ricevente:

- **fondata, quest'ultimo (in relazione ai profili di illiceità eventualmente riscontrati e ai contenuti della Segnalazione) individua i soggetti ai quali inoltrare la Segnalazione medesima ed i relativi approfondimenti svolti con gli esiti, tra i seguenti: a) il responsabile dell'ufficio risorse umane ai soli effetti dell'avvio del procedimento disciplinare; b) il rispettivo organo amministrativo e l'organo di controllo, ove nominato, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela di Mediacom medesima⁴. Laddove la Segnalazione afferisca uno o più membri del rispettivo organo amministrativo e questa risulti fondata, l'Organo Ricevente dovrà darne immediata comunicazione all'organo di controllo, ove nominato, o ai soci affinché adottino i provvedimenti del caso.**
- **infondata ai sensi del Decreto Whistleblowing, quest'ultimo provvede ad informare il rispettivo organo amministrativo mediante il flusso informativo annuale, salvo il caso in cui valuti la necessità di dover segnalarla immediatamente per motivi di urgenza o**

⁴ All'Organo Ricevente, quale gestore della segnalazione, non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.



rilevanza e ciò sempre nel rispetto delle norme applicabili, archiviando la posizione e motivandone le ragioni.

In ogni caso l'Organo Ricevente fornisce un riscontro⁵ al Segnalante **entro tre mesi decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento** o, in assenza dell'avviso, **entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione**, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla Segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

Si precisa che tale riscontro potrebbe non essere definitivo in quanto potrebbe non esser ancora stata terminata l'istruttoria. Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, l'Organo Ricevente potrà comunicare al Segnalante:

- **l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;**
- **l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;**
- **l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere. In tale caso si deve comunicare al Segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della Segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della Segnalazione con trasmissione agli organi competenti).**

7.2.3.GESTIONE SEGNALAZIONI ANONIME

Laddove la Segnalazione sia effettuata in forma anonima - in quanto non viene fornita l'identità del Segnalante - Mediacom tratterà la stessa, ove precisa e circostanziata, come segnalazione ordinaria, in conformità ai regolamenti interni, salvo che successivamente sia integrata la Segnalazione con le generalità del Segnalante ai fini di acquisire le eventuali tutele di cui al Decreto Whistleblowing.

Nel caso di integrazione si seguiranno le modalità di gestione della segnalazione di cui al Par. 7.2.2.

In caso di segnalazione anonima Mediacom provvede a registrarla e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tale segnalazione.

⁵ Il **riscontro** può ad esempio consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze e i provvedimenti adottati o il rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta. Tale riscontro è fondamentale per aumentare la fiducia nell'efficacia di tutto il sistema di protezione del whistleblower e ridurre il rischio di segnalazioni inutili.



7.2.4. CANALE ESTERNO

Fermo restando il carattere principale dei canali interni sopra illustrati i Segnalanti possono effettuare la Segnalazione attraverso il canale esterno che viene gestito direttamente da ANAC, rinvenibile al seguente link: Whistleblowing - www.anticorruzione.it

Il canale esterno non può essere utilizzato per le segnalazioni potenzialmente concernenti le violazioni del Modello 231 di Mediacom e la commissione di illeciti di cui al D.lgs. 231/2001.

In particolare, il Segnalante può effettuare una Segnalazione tramite il canale esterno **solo nei seguenti casi**, come previsti dal Decreto Whistleblowing:

- se, al momento della Segnalazione, i canali interni di Mediacom non sono attivi o, anche se attivati, non sono conformi a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;
- se il Segnalante non ha avuto riscontro da parte dell'Organo Ricevente, dopo aver presentato la Segnalazione mediante canali interni (a titolo esemplificativo i canali interni non hanno funzionato correttamente, nel senso che la Segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione);
- se il Segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete **allegate** ed informazioni **acquisibili** e, quindi, non su semplici illazioni, che:
 1. se effettuasse una Segnalazione mediante i canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, o se vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, ecc.);
 2. se effettuasse una Segnalazione mediante i canali interni potrebbe sorgere il rischio di Ritorsione;
 3. se il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente).



7.2.5.DIVULGAZIONE PUBBLICA

Ferma restando la preferenza per i canali interni di cui ai Par. 7.2.1 e, in via residuale, per il canale esterno nei casi previsti dal Decreto Whistleblowing di cui al Par.7.2.4, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate, il Segnalante può eseguire la Segnalazione mediante Divulgazione Pubblica, rendendo così di pubblico dominio le informazioni sulla violazione mediante ad esempio, la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone⁶:

- una Segnalazione mediante i canali interni non ha ricevuto riscontro nei termini previsti e ad essa ha fatto seguito una Segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli;
- il Segnalante ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli;
- il Segnalante sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il Segnalante sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la Segnalazione mediante canale esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa (si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la Segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta Segnalazione in assenza dei presupposti).

⁶ Il legislatore tiene conto dell'evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi **canali di comunicazione** (ad esempio facebook, twitter, youtube, instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.



La Divulgazione Pubblica non può essere utilizzata per le segnalazioni potenzialmente concernenti le violazioni del Modello 231 di Mediacom e la commissione di illeciti di cui al D.lgs. 231/2001.

7.3. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Si precisa che, come previsto dal Decreto Whistleblowing, è riconosciuto ai soggetti di cui al Par. 4 anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità Nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, quali ad esempio, l'Autorità Giudiziaria, la Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, altre Forze di Polizia.

8. LE TUTELE

8.1. LA RISERVATEZZA.

L'Organo Ricevente di Mediacom tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre a quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

La **riservatezza** è garantita con riguardo al contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. La **protezione** riguarda non solo il nominativo del Segnalante, ma anche tutti gli elementi della Segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante.

La riservatezza delle informazioni è garantita in ogni fase della Segnalazione, sia durante la fase di presa in carico e analisi preliminare, sia nel corso dell'indagine vera e propria, sia nella fase di valutazione finale e archiviazione della documentazione.

La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile ed archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza, ad accesso limitato solo all'Organo Ricevente e ad eventuale personale autorizzato.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi - direttamente o indirettamente - tale identità non possono essere rivelate - salvo i casi espressamente previsti per



legge - **senza il consenso espresso** del Segnalante stesso⁷, a persone diverse dall'Organo Ricevente e da quelle competenti a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa privacy.

Ove dovesse sorgere, all'esito della gestione della Segnalazione, un procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti **distinti e ulteriori** rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tal caso è dato avviso al Segnalante - mediante **comunicazione scritta** - delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Qualora il Segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione. Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà di Mediacom di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Inoltre, Mediacom, ha stipulato un accordo ex art. 28 GDPR con il fornitore della piattaforma informatica che viene utilizzata, tra l'altro, per l'archiviazione della documentazione, come meglio precisato anche al Par.10.

I canali interni sono progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle Segnalazioni solo da parte dei componenti dell'Organo Ricevente, i quali sono soggetti all'obbligo di riservatezza e garantiscono la riservatezza del Segnalante, del Facilitatore e degli ulteriori soggetti sopra menzionati al Par. 4, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella Segnalazione.

Quanto al canale interno della piattaforma informatica di cui al punto i. e ii., Par. 7.2.1:

- protegge l'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella Segnalazione, nonché il contenuto della Segnalazione, mediante un sistema di crittografia. Gli strumenti di crittografia consentono la protezione dell'identità tramite l'utilizzo di un protocollo di crittografia garantendo così la protezione dei dati identificativi dell'identità del Segnalante.

⁷ Il consenso, in tal caso, sarà acquisito attraverso la piattaforma informatica o altro canale con il quale è stata inviata la Segnalazione.



Inoltre, a seguito della segnalazione tramite la piattaforma, si genera un codice identificativo univoco di segnalazione;

- garantisce la possibilità di fornire aggiornamenti e indirizzare comunicazioni al Segnalante in merito alla Segnalazione (ad es. chiedere al Segnalante ulteriori elementi, fornire motivazioni in merito alla presentazione di una Segnalazione, aggiornare sullo stato di avanzamento delle indagini, ecc.);
- consente lo scambio di messaggi o documenti tra il Segnalante e l'Organo Ricevente durante l'indagine attraverso meccanismi interni della piattaforma che proteggono l'identità del Segnalante;
- garantisce la possibilità per il Segnalante di accedere alla Segnalazione effettuata e di verificare, in qualsiasi momento, lo stato di avanzamento delle indagini;
- garantisce la profilazione degli accessi, con accesso sicuro e protetto, da parte dei membri dell'Organo Ricevente;
- garantisce il tracciamento dell'attività dell'Organo Ricevente nel rispetto delle garanzie a tutela del Segnalante, al fine di evitare l'uso improprio dei dati relativi alla Segnalazione e ciò, si precisa, evitando di tracciare qualunque informazione che possa ricondurre all'identità del Segnalante;
- garantisce che i log siano adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e siano conservati per un periodo ragionevole rispetto alle finalità di tracciamento;
- non consente l'accesso ai dati personali da parte del fornitore della piattaforma, se non in casi particolari, disciplinati nell'accordo siglato con il Responsabile del Trattamento;
- garantisce la conservazione sicura della Segnalazione nonché la cancellazione della stessa dopo il periodo di conservazione determinato dal titolare del trattamento secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia;
- garantisce la possibilità di procedere alla cancellazione immediata in caso di raccolta accidentale di dati personali manifestamente non utili alla gestione di una specifica segnalazione.



Grazie all'utilizzo di queste misure di sicurezza che consentono di aumentare la tutela della riservatezza rispetto agli altri canali interni, si raccomanda al Segnalante di utilizzare principalmente la piattaforma informatica di cui al punto i. 7.2.1.

Laddove, invece, sia usato il sistema di messaggistica vocale con registrazione di cui al canale illustrato al punto ii., Par. 7.2.1, l'Organo Ricevente, previo consenso del Segnalante - rilasciato mediante l'utilizzo della funzionalità di messaggistica vocale dedicata nella piattaforma - documenta il contenuto della Segnalazione avvenuta con il sistema di messaggistica vocale mantenendo la registrazione della stessa sulla piattaforma, mediante sistema idoneo alla conservazione, all'ascolto nonché alla tutela della riservatezza, oppure mediante verbale che sarà archiviato nel rispetto della disciplina di riservatezza e di tutela dei dati personali, sulla piattaforma informatica.

Anche nell'ipotesi in cui la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'Organo Ricevente, quest'ultimo, previo consenso del Segnalante, documenta il contenuto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione, all'ascolto nonché alla tutela della riservatezza oppure, se non è possibile ricorrere a tali dispositivi, mediante verbale che sarà sottoscritto da chi acquisisce la dichiarazione e dal Segnalante e sarà archiviato nel rispetto della disciplina di riservatezza e di tutela dei dati personali, sulla piattaforma informatica.

Per quanto attiene gli ulteriori aspetti relativi alla riservatezza si rinvia al Par. 8.1.

8.2. IL DIVIETO DI RITORSIONE

La tutela del Segnalante, del denunciante o di colui che esegue la Divulgazione Pubblica, è garantita anche dal cosiddetto divieto di Ritorsione.

Tra le Ritorsioni si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado, mancata promozione, una valutazione della performance artatamente negativa;
- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;



- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- revoca ingiustificata di incarichi;
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione prevista dal Decreto Whistleblowing con riferimento al divieto di misure ritorsive:

- i Segnalanti, denuncianti o coloro che eseguono la Divulgazione Pubblica, devono ragionevolmente ritenere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano **veritiere**⁸ e **pertinenti** (cfr. 7.2.2);
- è necessario uno stretto collegamento tra la Segnalazione, denuncia, divulgazione e il comportamento, provvedimento, atto, omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dal Segnalante, denunciante o dal divulgatore.

La tutela prevista in caso di Ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante, denunciante, divulgatore per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità

⁸ Non rileva invece, ai fini delle tutele, la circostanza che il soggetto abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.



ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al Segnalante e denunciante sarà inoltre applicata una sanzione disciplinare.

È applicabile, se pur tardivamente, la protezione del Segnalante, denunciante o di chi effettua la Divulgazione Pubblica, per le Ritorsioni subite, qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il Segnalante o denunciante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio.

Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia, concluso poi con archiviazione, non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del Segnalante o denunciante.

8.3. LA PROTEZIONE IN CASO DI RITORSIONI

La **comunicazione di una Ritorsione** deve essere segnalata direttamente ed **esclusivamente** ad ANAC - soggetto competente per la gestione della stessa - al seguente canale: Whistleblowing - www.anticorruzione.it.

Il soggetto tutelato, pertanto, **non dovrà utilizzare i canali interni** adottati dalla Società in caso di lamentata Ritorsione.

Laddove Mediacom riceva una comunicazione di misure ritorsive per la quale non è competente, è tenuta a trasferirla ad ANAC **entro 7 giorni** inserendola nella piattaforma informatica di ANAC.

ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

È necessario che il soggetto tutelato fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra Segnalazione, denuncia, Divulgazione Pubblica effettuata e la lamentata Ritorsione.

Nei casi di Ritorsioni tentate o minacciate, il soggetto tutelato, nel comunicare ad ANAC la Ritorsione subita, deve necessariamente fornire elementi da cui si possa evincere l'effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo⁹.

⁹ Anche in caso di domanda risarcitoria all'Autorità giudiziaria la persona deve solo dimostrare di aver effettuato una Segnalazione, denuncia o Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno. Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla Segnalazione, denuncia, Divulgazione Pubblica.



Sarà onere del soggetto che ha posto in essere condotte o atti ritorsivi provare di non aver posto una Ritorsione. Tale inversione dell'onere della prova sussiste solo in favore del Segnalante e non anche dei soggetti indicati al Par. 4 a cui sono estese le forme di tutela.

Qualora tali soggetti lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque in capo a loro l'onere probatorio.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro in capo all'ente.

L'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.

La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di Ritorsione.

8.4. ULTERIORI MISURE A FAVORE DEI SEGNALANTI

Oltre alle tutele riconosciute al Segnalante, denunciante o a chi effettua una Divulgazione Pubblica di cui al Par. 7.2.5, per questi soggetti vi sono **limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni**¹⁰, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- la Segnalazione, la Divulgazione Pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing per beneficiare delle tutele.

Inoltre, i Segnalanti possono beneficiare di **ulteriori misure di sostegno**, quali ad esempio, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Per tali misure di sostegno si può consultare l'elenco degli enti del terzo settore

¹⁰ Trattasi di informazioni **coperte da segreto d'ufficio** (art. 326 c.p.); **segreto professionale** (art. 622 c.p.); **segreti scientifici e industriali** (art. 623 c.p.); **violazione del dovere di fedeltà e di lealtà** (art. 2105 c.c.).



istituito presso ANAC al seguente link **Elenco enti Terzo settore iscritti** come da sito istituzionale di ANAC Whistleblowing - www.anticorruzione.it.

8.5. PROTEZIONE DATI PERSONALI

Come premesso, il trattamento di dati personali relativi alle Segnalazioni è effettuato da Mediacom, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali.

In particolare, Mediacom, quale titolare del trattamento, ad integrazione di quanto già illustrato, provvede a:

- eseguire una **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali** con riguardo al trattamento dei dati personali relativi alla Segnalazione di whistleblowing, supportato dal fornitore della piattaforma, incaricato ai sensi dell'art. 28 del GDPR quale responsabile del trattamento;
- fornire idonee **informazioni** ai Segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR;
- garantire l'**accesso selettivo** ai dati della Segnalazione solo all'**Organo Ricevente**;
- disciplinare i rapporti con i soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni tramite specifici accordi in cui siano fornite idonee istruzioni per l'esecuzione dei rispettivi compiti (ai sensi dell'art. 28 o 29 del GDPR);
- mantenere aggiornato il **registro dei trattamenti** con riguardo ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni whistleblowing;
- **disciplinare il rapporto con il fornitore della piattaforma informatica** ai sensi dell'Art. 28 del GDPR determinando le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- erogare **sessioni formative** in materia al personale di Mediacom che consentano la sensibilizzazione sulle tematiche di cui al Decreto Whistleblowing (con focus particolare sulle modalità di trattamento delle Segnalazioni, condizioni di Segnalazione, ecc.);



- assicurare la separazione dell'oggetto della Segnalazione dalle informazioni che consentono l'identificazione del Segnalante (es. la possibilità di oscurare i dati personali, soprattutto quelli relativi al Segnalante, qualora, per motivi investigativi, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata);
- garantire la possibilità di attuare un sistema che consenta la raccolta del consenso del Segnalante alla divulgazione dell'identità – sia mediante il canale della piattaforma sia mediante gli altri canali interni - ad esempio, ove ciò sia necessario nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dall'ente nei confronti del presunto autore della condotta segnalata;
- disciplinare la **gestione dei diritti** di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy¹¹.

Laddove sussista il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato nel Capo III del GDPR possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il titolare del trattamento si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge. In nessuna circostanza il Segnalato, o terzi soggetti, potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo che quest'ultimo abbia effettuato una Segnalazione illecita.

¹¹ **I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:** a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; f) **alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio;** f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. (...)

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. **L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis).** In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.



9. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI

Mediacom prevede nel proprio sistema disciplinare sanzioni disciplinari anche in caso di accertamento:

- di Ritorsioni¹²;
- di Segnalazione ostacolata o di tentativo di ostacolarla;
- di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- di mancata conformità di tale procedura rispetto al Decreto Whistleblowing;
- mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- anche con sentenza di primo grado, della responsabilità civile del Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità competente.

Con riguardo alla disciplina del sistema disciplinare in essere, si rinvia al Modello 231 adottato da Mediacom per le sanzioni irrogabili (cfr. Par 4 del Modello 231) nonché a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicabile e dalle altre norme nazionali applicabili.

10. OWNER DELLA PROCEDURA E ARCHIVIAZIONE

Il Quality Office è responsabile, per quanto attiene alle modifiche di carattere normativo, organizzativo e di adeguamento ad eventuali provvedimenti di ANAC, a mantenere aggiornata la presente Procedura e a comunicare alle altre funzioni quanto necessario per diffonderla ogniqualvolta sia apportata una modifica.

L'Organo Ricevente assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvede alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della tutela dei dati personali.

¹² La tutela prevista in caso di Ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante, denunciante, divulgatore per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al Segnalante e denunciante sarà inoltre applicata una sanzione disciplinare.



11. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

La presente procedura assume validità dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Mediacom S.r.l. e delle società controllate dalla medesima, fra cui Mediacom Pay S.r.l., e ogni modifica deve essere deliberata dallo stesso organo.



Mediacom

mediacom.servizi@pec.it

P.IVA 03467031211

Rating di Legalità



Mediacom Srl

Sede legale

Viale Jenner, 51
20159 Milano

Via Umberto Saba, 11
00144 Roma

Via Calamandrei, 5
CDN Isola F4 80143 Napoli

Strada Statale 7 bis
km 11, 700 81030 Teverola (CE)



Aderente a



UNI EN ISO 18295-1:2017
UNI EN ISO 18295-2:2018



ISO 20000-1:2018
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015

Certificazioni



PAS 24000:2022



ISO/IEC 27001:2013



ISO 37001:2016



UNI EN ISO 9001:2015



ISO 50001:2018



UNI/PdR 125:2022